# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1571)

# DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (SPADOLINI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia
(DARIDA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 SETTEMBRE 1981

Norme sulla Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

Onorevoli Senatori. – 1. — La regolamentazione della materia concernente l'inserimento delle leggi e dei decreti nella collezione ufficiale (denominata « Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti ») e la conseguente pubblicazione nei volumi della Raccolta ufficiale e nella Gazzetta Ufficiale, nonchè delle pubblicazioni in genere nella stessa Gazzetta, risale a circa cinquant'anni fa.

Tale normativa, incompleta e spesso contraddittoria, appare superata dagli sviluppi che ha avuto la legislazione negli ultimi decenni e da una prassi che ha portato a numerosi e notevoli inconvenienti, quali la pubblicazione di atti di scarsa rilevanza e la difficoltà di ricerca per provvedimenti di notevole importanza.

Per quanto riguarda l'inserimento nella Raccolta ufficiale, la materia è attualmente disciplinata dalle seguenti norme:

articolo 7 del testo unico delle disposizioni legislative sulla promulgazione e pub-

blicazione delle leggi e dei decreti (approvato con regio decreto 24 settembre 1931, n. 1256). Tale norma, nel disporre l'inserimento nella Raccolta e nella relativa pubblicazione (denominata anch'essa « Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti ») delle leggi e dei decreti del Capo dello Stato, prevede che vengano inseriti e pubblicati per esteso, oltre alle leggi, i decreti necessari per l'esecuzione delle leggi e quelli la cui integrale conoscenza interessi la generalità dei cittadini (primo comma) e che siano invece inseriti, ma pubblicati per sunto o estratto, quelli che non presentino tale interesse (secondo comma).

Lo stesso articolo stabilisce che « sono in ogni caso esclusi dalla Raccolta: i decreti che riguardino enti o persone singole, in guisa che basti darne diretta comunicazione agli interessati: e inoltre quelli la cui pubblicità potrebbe nuocere agli interessi dello Stato » (terzo comma).

Secondo il dettato dell'articolo 7, quindi, andrebbero inseriti nella Raccolta e pubblicati, per esteso o per estratto, tutti i decreti del Capo dello Stato, ad eccezione di quelli indicati nel terzo comma, i quali evidentemente, per le ragioni indicate nella stessa norma, non solo non dovrebbero essere inseriti nella Raccolta, ma non andrebbero neanche pubblicati nella Gazzetta;

articolo 11 del regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico (approvato con regio decreto 2 settembre 1932, n. 1293). Prevedeva che « ciascun Ministero, per le materie di sua competenza, compila un elenco dei decreti reali dei quali deve farsi la pubblicazione per sunto o estratto, e un altro di quelli che non devono essere inseriti nella Raccolta ufficiale»; in attuazione di tale norma è stata emanata negli anni dal 1934 al 1936, previo parere del Consiglio di Stato, una serie di decreti che, per una evidente mancanza di coordinamento, presentano lacune ed incongruenze che non appaiono in alcun modo plausibili (ad esempio: le accettazioni di lasciti o donazioni e le dichiarazioni di pubblica utilità devono essere inserite o no nella Raccolta, a seconda del Ministero proponente) e che non sono stati mai aggiornati (salvo quello del Ministero dei lavori pubblici, modificato nel 1941).

Da un esame degli elenchi dei decreti da non inserire nella Raccolta si ha comunque la conferma di quanto sopra rilevato, che trattasi cioè di provvedimenti che, anche se non rientrano nella definizione datane dal terzo comma dell'articolo 7 del regio decreto n. 1256 del 1931, vanno esclusi non solo dalla Raccolta, ma anche dalla semplice pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (vedasi, ad esempio, nell'elenco della Presidenza del Consiglio - regio decreto 7 agosto 1936, n. 1650 — ed in quelli di vari Ministeri, i decreti che autorizzano la presentazione in Parlamento di disegni di legge, la cui pubblicazione non avrebbe alcuno scopo, riguardando una semplice fase dell'iter dei provvedimenti legislativi).

Per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale, l'articolo 3 del regio decreto 7 giugno 1923, n. 1252, prevede che nella prima parte della Gazzetta stessa, oltre alle leggi ed ai decreti inseriti nella Raccolta ufficiale, vengano pubblicati, « su richiesta del Ministro proponente, d'accordo col Ministro Guardasigilli, gli altri decreti reali o ministeriali di carattere speciale, nonchè tutte le normali e le circolari esplicative dei provvedimenti legislativi » e « le disposizioni emanate dalle Presidenze delle due Camere, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministro della Real Casa ».

Tale disposizione è stata a lungo disattesa per quanto riguarda le circolari esplicative -- spesso di notevole interesse per il cittadino - mentre si è fatto un uso eccessivo della facoltà di pubblicare decreti del Capo dello Stato e decreti ministeriali, con l'inserzione nel giornale ufficiale di atti di scarsa rilevanza, o di importanza meramente locale, per i quali non ricorrono esigenze di pubblicità legale, nè di pubblicità di fatto a carattere meramente informativo (esigenze che, comunque, potrebbero in molti casi essere soddisfatte con l'inserimento in altre pubblicazioni ufficiali: ministeriali, regionali, provinciali) o di provvedimenti che, riguardando enti o persone singole, non andrebbero pubblicati, secondo l'interpretazione che si è data al citato articolo 7, terzo comma, del regio decreto 24 settembre 1931, n. 1256, ma dovrebbero formare oggetto di diretta comunicazione agli interessati.

2. — Per ovviare, almeno in parte, ai cennati inconvenienti, la Presidenza del Consiglio ha emanato, il 19 dicembre 1980, una circolare (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1981), con la quale tutti i Ministeri sono stati invitati ad un rigoroso rispetto della normativa esistente, in modo da eliminare tutte quelle pubblicazioni che, non prescritte da disposizioni legislative, non rispondono neanche ad esigenze di carattere informativo. Contemporaneamente si è disposta la parziale attua-

zione della norma relativa alla pubblicazione delle circolari esplicative di leggi.

Le iniziative in sede amministrativa non sono, però, sufficienti a raggiungere essenziali finalità, come le seguenti:

inserzione nella Raccolta ufficiale di tutti i più importanti atti normativi e solo di questi;

pubblicazione nella *Gazzetta* di tutti gli atti che possono interessare la comunità nazionale, in aggiunta, ovviamente, ai provvedimenti inseriti nella Raccolta;

esclusione dalla *Gazzetta* degli atti la cui pubblicazione non risponde ad esigenze nè di carattere legale nè di informazione;

agevolazione della ricerca, tra i numerosi atti pubblicati, di quelli che rivestono maggiore importanza.

È da notare, anzitutto, a questo riguardo, che negli ultimi decenni hanno assunto particolare rilevanza i decreti ministeriali a contenuto normativo (i cosiddetti « decreti regolamentari »). Tali decreti, la cui conoscenza è indispensabile ai fini dell'applicazione di numerose leggi, vengono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, ma sono esclusi dalla Raccolta ufficiale, riservata, dalle sopracitate disposizioni vigenti, alle leggi ed ai decreti del Capo dello Stato. La stessa considerazione può valere per numerose deliberazioni adottate da comitati di ministri (CIPE, CIPI, CIP, eccetera).

Se la Raccolta ufficiale deve essere la collezione degli atti normativi, è da ritenere che non possa essere limitata ai provvedimenti di cui è stato finora previsto l'inserimento.

È da osservare, inoltre, che, a distanza di qualche tempo dalla pubblicazione, il reperimento di un atto, sprovvisto del numero di raccolta, e citato spesso in successivi provvedimenti senza l'indicazione della Gazzetta nella quale è stato pubblicato, nè di quella del Ministro che lo ha emanato, richiede laboriose ricerche che pochi interessati sono in grado di compiere. L'inserimento nella Raccolta dei più importanti decreti ministeriali e delle deliberazioni di comitati di ministri, con la dotazione del nu-

mero progressivo, eliminerebbe tali inconvenienti.

Un'ulteriore finalità da perseguire attiene alla sola *Gazzetta Ufficiale*: attraverso un aumento delle pubblicazioni notiziali in essa contenute, è possibile migliorare le caratteristiche del giornale ufficiale dello Stato, accentuandone la funzione di strumento che concorre a facilitare la conoscibilità dell'ordinamento.

3. — Le considerazioni esposte hanno indotto a predisporre l'unito disegno di legge, alla cui elaborazione ha dato un ampio contributo la Commissione costituita nel 1980 dal Ministro per la funzione pubblica, con l'incarico di studiare i problemi attinenti alla pubblicità degli atti legislativi ed amministrativi ed al diritto di accesso del cittadino agli atti della pubblica amministrazione.

La Commissione ha, innanzitutto, ritenuto che vada mantenuto l'attuale sistema di pubblicazione degli atti legislativi, fondato sulla inserzione di questi atti nella Raccolta ufficiale e sulla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, nonchè sulla successiva pubblicazione anche dei volumi della stessa Raccolta ufficiale (sistema denominato della « doppia pubblicazione », pur se occorre sottolineare che è solo l'inserzione in Raccolta, e non anche la pubblicazione dei volumi della stessa, che condiziona l'entrata in vigore degli atti legislativi, a norma dell'ultimo comma dell'articolo 73 della Costituzione). La stampa della Raccolta ufficiale rende pubblica la collezione ufficiale dei principali atti normativi dello Stato, soddisfacendo anche pratiche esigenze di conservazione, ricerca e consultazione, che non possono essere in uguale misura soddisfatte da uno strumento che -- come la Gazzetta Ufficiale — è destinato ad avere caratteristiche di ben maggiore ampiezza e complessità.

La stessa Commissione ha, altresì, contribuito alla particolareggiata stesura del disegno di legge, del quale si illustrano qui di seguito le varie disposizioni.

4. — Con l'articolo 1, destinato a sostituire il già citato articolo 7 del testo unico

n. 1256 del 1931, si prevede l'inserimento nella Raccolta ufficiale e la pubblicazione — oltrechè delle leggi costituzionali e ordinarie e dei decreti aventi forza di legge — dei decreti, del Presidente della Repubblica o ministeriali, e delle delibere adottate da comitati di Ministri che abbiano contenuto normativo e che siano strettamente necessari per l'applicazione di atti aventi forza di legge.

Tenuto conto peraltro della necessaria genericità della disposizione di limitare la pubblicazione ai più importanti atti normativi, con il quarto comma dell'articolo in esame si stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio verranno precisate le categorie di decreti e di delibere che dovranno essere inserite nella Raccolta.

Non appare più il caso di mantenere, per questi atti, l'attuale distinzione tra provvedimenti da pubblicare per esteso e provvedimenti da pubblicare per sunto o per estratto, trattandosi di atti di rilievo che è necessario portare a conoscenza di tutti i cittadini nel testo integrale.

È previsto altresì l'inserimento nella Raccolta ufficiale dei dispositivi delle sentenze della Corte costituzionale che dichiarano la illegittimità costituzionale di leggi o di atti aventi forza di legge dello Stato.

Invero già l'articolo 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale, stabilisce che la pubblicazione del dispositivo di dette sentenze debba avvenire « nelle medesime forme stabilite per la pubblicazione dell'atto dichiarato costituzionalmente illegittimo ».

Di fatto, mentre l'atto dichiarato illegittimo è stato a suo tempo inserito nella Raccolta ufficiale e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e nei volumi della Raccolta, i dispositivi delle sentenze vengono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale ed in appositi fascicoli della Raccolta, ma non sono inseriti nella collezione ufficiale.

Partendo sempre dal presupposto che la predetta collezione deve comprendere tutti gli atti che comunque incidano sul sistema normativo statale, appare necessario includervi anche le decisioni che tolgono efficacia a norme già inserite nella collezione stessa, sia pure (come precisato nel penultimo comma dell'articolo 1 del disegno di legge) con una collocazione autonoma, tenuto conto che le decisioni stesse, per la loro particolare natura, restano sottratte al « visto » del Guardasigilli ed alla apposizione della clausola di rito relativa al sigillo dello Stato ed all'inserimento nella Raccolta.

Collocazione autonoma è riconosciuta, dal secondo comma dell'articolo 1, anche alle leggi costituzionali, le quali assumono una numerazione diversa da quella di tutti gli altri atti normativi inseriti nella Raccolta e sono, conseguentemente, pubblicate in apposito fascicolo della stessa Raccolta. La norma, che recepisce la prassi finora seguita, si ricollega alla posizione sovraordinata delle leggi costituzionali nella gerarchia delle fonti normative.

Il terzo comma riguarda i decreti-legge, la cui sempre più ampia casistica ha posto vari problemi, per alcuni dei quali la sede naturale della loro soluzione va ricercata nella presente iniziativa legislativa, che ad essi ha riservato l'intero articolo 4.

Come si dirà a proposito di quest'ultimo articolo (§ 10), si è prevista la redazione di un apposito comunicato informativo per ogni decreto-legge che non venga convertito, sia a seguito di voto con cui un ramo del Parlamento respinga espressamente la conversione medesima, sia per l'inutile decorso del termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 77 della Costituzione (l'attuale prassi ha fatto ricorso al comunicato solo nella prima delle due dette ipotesi). Di questo comunicato l'articolo 1, terzo comma, prevede che la pubblicazione della Raccolta ufficiale debba fare menzione, mediante annotazione al testo stampato del decreto-legge non convertito.

Poichè il decreto-legge è stato inserito nella collezione ufficiale degli atti normativi statali, occorre che da questa risulti anche, in qualche forma, la perdita di efficacia « sin dall'inizio » del decreto medesimo. Notevole sarà anche l'utilità per coloro che, consultando i volumi della Raccolta ufficiale, verranno posti in grado di apprendere imme-

diatamente se il decreto-legge di loro interesse sia stato o meno convertito.

Infine, va ricordato che l'ultimo comma del citato articolo 7 del regio decreto 24 settembre 1931, n. 1256, prevede che per i codici si possa pubblicare nella Raccolta ufficiale la sola legge di approvazione, formando del codice stesso un volume separato. Di fatto, e più razionalmente, è invalso il criterio di pubblicare nella Raccolta, in corrispondenza del numero di raccolta, un semplice avviso ed un volume apposito per il codice (vedasi codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, e codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327). Il sistema, inteso a soddisfare esigenze di lavoro di particolari categorie di cittadini, va senza dubbio mantenuto ed appare anzi opportuno estenderlo a tutti i testi di notevole volume (articolo 1, terz'ultimo comma. del disegno di legge).

5. — Le innovazioni contenute nell'articolo 1 consentiranno l'inserimento nella Raccolta ufficiale e nella relativa pubblicazione (e quindi anche nella Gazzetta Ufficiale) di nuove categorie di atti normativi, al fine essenzialmente di attribuire alla stessa le caratteristiche di collezione dei più rilevanti fatti che incidono sull'ordinamento normativo, con conseguenti agevolazioni per la loro ricerca e consultazione (attraverso l'attribuzione del numero di raccolta).

Il volume complessivo delle pubblicazioni nella Raccolta non dovrebbe subire tuttavia aumenti, considerato che ne verrebbero esclusi numerosi atti di scarso o di nessun interesse per la collettività. Basti citare, a titolo esemplificativo, i decreti del Capo dello Stato riguardanti le seguenti materie:

riconoscimento della personalità giuridica di associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato;

approvazione e modifiche di statuti di associazioni e fondazioni;

autorizzazione ad enti ad acquistare immobili o ad accettare donazioni, eredità e legati; soppressione di archivi notarili mandamentali;

istituzione di borse merci;

riconoscimento, agli effetti civili, della erezione, della unione o del cambio di denominazione di parrocchie ed altri provvedimenti riguardanti enti religiosi (si tratta di alcune centinaia di provvedimenti ogni anno);

autorizzazione alle emissioni di francobolli;

istituzione e soppressione di rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari;

modificazioni agli statuti delle varie università; trasferimento di posti di assistente di ruolo (alcune centinaia ogni anno);

istituzione di istituti tecnici e professionali;

autorizzazioni all'Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio di amministrazioni pubbliche non statali e di enti sovvenzionati.

La cennata innovazione legislativa dovrebbe essere sufficiente per conseguire lo scopo di riordinare la Raccolta ufficiale nel senso auspicato, non risultando l'esistenza di norme di legge particolari che prescrivano l'inserimento nella Raccolta stessa di singoli provvedimenti, salvo qualche rara eccezione, che peraltro non contraddice ma conferma il criterio sopra cennato, secondo il quale devono far parte della collezione tutti i provvedimenti che incidono sul sistema normativo (vedasi articolo 37 della legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione, che prevede l'inserimento nella Raccolta ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica che dichiara l'avvenuta abrogazione di disposizioni legislative in conseguenza di referendum). Conseguentemente viene prevista la nuova denominazione di « Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana».

6. — L'innovazione relativa all'inserimento nella Raccolta ufficiale di decreti ministeriali e di delibere di comitati interministeriali comporta una modifica della prima

parte dell'articolo 6 del più volte citato regio decreto 24 settembre 1931, n. 1256, che prevede l'apposizione del « visto » del Ministro Guardasigilli e del sigillo dello Stato solo per i provvedimenti che, all'epoca, andavano inseriti nella Raccolta stessa (leggi e decreti del Capo dello Stato).

A ciò si provvede con l'articolo 2, secondo comma, del disegno di legge e con la conseguente abrogazione della prima parte del citato articolo 6 (articolo 8 del disegno di legge).

7. — Per quanto riguarda invece le pubblicazioni nella *Gazzetta Ufficiale*, si è del parere che una modifica del citato articolo 3 del regio decreto 7 giugno 1923, n. 1252, comunque formulata, non varrebbe da sola a raggiungere lo scopo che si vuole perseguire di escludere dalla pubblicazione atti di scarso interesse per la collettività, o di interesse solo locale o alla cui pubblicità possa comunque provvedersi a mezzo dei bollettini ufficiali delle varie amministrazioni statali e delle altre pubblicazioni ufficiali (regionali, provinciali).

Assai numerose sono infatti le disposizioni legislative o regolamentari che prescrivono la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di atti che, non rispondendo ai criteri sopra accennati, sarebbe invece opportuno escludere dal giornale ufficiale.

È da escludere, d'altra parte, la possibilità di stabilire con legge quali provvedimenti vadano pubblicati nel giornale ufficiale della Repubblica e quali siano invece da escludere dalla pubblicazione, abrogando, al tempo stesso, tutte le cennate disposizioni legislative o regolamentari di carattere particolare che prevedono la pubblicazione nella *Gazzetta* di singoli provvedimenti.

Non appare infatti realizzabile una soddisfacente formulazione di una norma del genere, sia nel caso che si voglia adottare una generica definizione degli atti da pubblicare (o di quelli da escludere dalla pubblicazione), come nel caso che si intenda invece ricorrere ad una indicazione di detti atti per categorie.

Nel primo caso, infatti, la genericità della norma non potrebbe valere ad assicurare la soluzione del problema. Nella seconda ipotesi è da tener presente che innumerevoli sono le specie di provvedimenti che dovrebbero essere prese in considerazione e che nell'ambito di una categoria esclusa dalla pubblicazione potrebbe, in sede di applicazione, presentarsi il caso di un provvedimento che è opportuno venga invece pubblicato o viceversa.

Temperare, d'altra parte, la inevitabile rigidità di una norma del genere (per la cui modifica o integrazione occorrerebbe, poi, far ricorso ogni volta allo strumento legislativo), confermando, ad esempio, quella parte dell'articolo 3 del regio decreto n. 1252 del 1923 che ammette la pubblicazione di quegli atti per i quali sia intervenuto un accordo tra il Ministro proponente e quello della giustizia, porterebbe in pratica nel tempo al riprodursi della situazione, ora deplorata, di pubblicazioni non necessarie, nè utili.

Tale disposizione si è del resto dimostrata di scarsa utilità, anche a causa della tendenza delle amministrazioni, non solo statali, ad eluderla, ricorrendo nella formulazione di atti amministrativi alla apposizione di clausole che prevedono o presuppongono la pubblicazione nella *Gazzetta*, anche quando tale pubblicazione non risponde a precise esigenze.

Pur se il fenomeno si è attenuato a seguito della circolare della Presidenza del Consiglio del 19 dicembre 1980, già menzionata nel paragrafo 2, vengono infatti ancora pubblicati atti appartenenti a categorie già escluse dalla pubblicazione, solo perchè l'amministrazione competente continua ad inserirvi tali clausole. Tra questi si possono citare ad esempio: i decreti del Presidente della Repubblica o ministeriali di nomina dei presidenti e degli organi consiliari di enti pubblici (da notare che non vengono pubblicati i provvedimenti di nomina ad alte cariche dello Stato e che la stessa nomina dei membri del Governo forma oggetto di un semplice comunicato della Presidenza del Consiglio); i decreti di costituzione di commissioni giudicatrici di concorsi e di approvazione delle relative graduatorie (da notare che in materia di concorsi

vengono normalmente pubblicati solo i bandi e gli avvisi relativi alla pubblicazione delle graduatorie nei bollettini ufficiali dei Ministeri); gli atti relativi a concorsi indetti da amministrazioni regionali e provinciali e da enti ospedalieri.

Il rifiuto di pubblicazione, da parte del Ministero della giustizia, degli atti in questione comporterebbe, infatti, la necessità di provvedere nuovamente ad adempimenti, spesso complessi, con conseguenti ritardi, non sempre possibili o opportuni.

Sulla base delle considerazioni svolte, si è pervenuti quindi al convincimento che — per quanto concerne le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale — convenga delegificare la materia prevedendo l'emanazione di una disposizione legislativa che (confermando ovviamente la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di tutti gli atti da inserire nella Raccolta ufficiale):

abroghi tutte le disposizioni che prevedono la pubblicazione di atti nella Gazzetta;

demandi al Presidente del Consiglio dei ministri di precisare con propri decreti, di concerto con i vari Ministri competenti e con quello della giustizia, le categorie di atti da pubblicare;

preveda che detti decreti dovranno recare anche l'indicazione degli atti da pubblicare nel testo integrale, di quelli da pubblicare per sunto o per estratto (tenuto conto che le esigenze di notorietà che sono alla base della pubblicazione non investono l'intero testo del provvedimento) e di quelli infine per i quali potrà essere pubblicato solo il titolo, con l'indicazione della pubblicazione ufficiale che reca il testo dell'atto;

stabilisca che la nuova disciplina avrà effetti tre mesi dopo la pubblicazione dei cennati elenchi:

disponga che con le stesse modalità gli elenchi in questione potranno essere modificati o integrati.

A ciò si provvede con l'articolo 3, primo, secondo, ottavo e nono comma dell'unito disegno di legge, destinati a sostituire il più volte citato articolo 3 del regio decreto n. 1252 del 1923, e con il successivo articolo 9.

8. — Per alcune categorie di atti si è ritenuto peraltro di stabilire una particolare disciplina.

Gli atti ed i comunicati emanati dalla Presidenza della Repubblica, dalle Camere e dalla Corte costituzionale vengono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* (pubblicazione già prevista dall'articolo 3 del regio decreto 7 giugno 1923, n. 1252) secondo le norme di legge o regolamentari proprie dei predetti organi costituzionali, la cui autonomia in materia va ribadita (articolo 3, quarto comma, del disegno di legge).

Le pubblicazioni previste dalla legge 11 marzo 1953, n. 87, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale, così come quelle disposte dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, sui referendum e sulla iniziativa legislativa popolare, vengono fatte salve dall'ultimo comma dell'articolo 3, che abroga ogni altra disposizione sulla pubblicazione di atti nella Gazzetta Ufficiale, dato che i regimi di pubblicazione ivi previsti mal si presterebbero ad essere trasferiti negli elenchi di cui allo stesso articolo.

È stato tuttavia osservato da più parti che l'attuale sistema di pubblicazione previsto dalla citata legge 11 marzo 1953, n. 87, e dalle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (emanate il 16 marzo 1956), determina disparità di trattamento tra atti che vanno pubblicati integralmente e atti che devono essere pubblicati solo in parte o per i quali si dà solo notizia del relativo deposito.

Tale disparità appare particolarmente stridente ove si consideri che l'ordinanza con la quale l'autorità giurisdizionale promuove il giudizio di legittimità costituzionale viene pubblicata per intero (articolo 25 della legge n. 87 del 1953), mentre della sentenza che dichiara la illegittimità costituzionale di una legge si pubblica il solo dispositivo (articolo 30 della stessa legge). Sembra infatti evidente il maggior interesse del cittadino a conoscere la motivazione delle sentenze della Corte costituzionale rispetto alle motivazioni delle ordinanze; per non parlare del caso abbastanza frequente in cui

la lettura del dispositivo presuppone la conoscenza della parte motiva, in quanto ad essa il dispositivo fa rinvio.

L'esigenza di una rapida pubblicazione della sentenza ha indotto il legislatore a fissare per tale adempimento un termine massimo (dieci giorni dalla trasmissione al Ministero di grazia e giustizia) ed è da ritenere che la pubblicazione sia stata limitata al dispositivo per meglio ottemperare a tale esigenza.

Tenuto conto, peraltro, dei mezzi tecnici di cui oggi dispongono la direzione e l'amministrazione del giornale ufficiale, tale limitazione non appare più necessaria.

Con il quinto comma dell'articolo 3 si prevede quindi la pubblicazione del testo integrale di tutte le sentenze della Corte costituzionale. Resta fermo invece l'inserimento nella collezione ufficiale e la conseguente pubblicazione nella Raccolta del dispositivo delle sentenze che incidono direttamente sull'ordinamento giuridico statale (articolo 1).

Lo stesso quinto comma dell'articolo 3 prevede la « ripubblicazione » di tutte le leggi delle regioni e delle province di Trento e Bolzano, che viene già effettuata ai sensi dei relativi statuti e della legge 10 febbraio 1953, n. 62, nonchè delle direttive e dei regolamenti comunitari (CEE, CECA e Euratom) e delle decisioni generali della CECA.

Trattasi di pubblicazioni dirette esclusivamente ad assolvere una esigenza di pubblicità di fatto, a carattere informativo, dato che, come è noto, l'entrata in vigore di detti provvedimenti è conseguente alla loro pubblicazione rispettivamente nei Bollettini regionali e nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (ovvero, per le direttive, alla notifica agli Stati membri).

Per quanto riguarda, in particolare, le norme regionali, si è aggiunta alla « ripubblicazione » delle leggi quella dei regolamenti emanati da tutte le regioni e dalle province di Trento e Bolzano. Si è così generalizzato l'obbligo di riproduzione nella *Gazzetta Ufficiale* dei regolamenti, imposto attualmente per le sole regioni Trentino-Alto Adige (articolo 52 dello statuto regionale, con riferimento anche ai regolamenti pro-

vinciali), Sicilia e Sardegna (norme di attuazione dei relativi statuti: rispettivamente, articolo 14 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 marzo 1947, n. 204, e articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, numero 250). La generalizzazione dell'obbligo di riproduzione dei regolamenti regionali è resa opportuna sia dalla rilevanza che frequentemente dette norme regolamentari assumono, sia dalla totale assenza di giustificazione che avrebbe il mantenimento dell'attuale sistema differenziato, anche nell'ambito delle regioni a statuto speciale.

Più profonda è la portata della disposizione per quanto attiene alla pubblicazione delle norme comunitarie.

Attualmente, la parte prima della Gazzetta Ufficiale si limita a pubblicare i titoli dei regolamenti comunitari e delle decisioni generali della CECA, con l'indicazione della Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee ove sono pubblicati i testi integrali degli atti. A questo regime si è pervenuti sulla base di una determinazione amministrativa del Governo, adottata anche in accoglimento di un voto espresso dalla Giunta del Senato per gli affari delle Comunità europee. Esso ha avuto inizio con gli atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee a partire dal 1º luglio 1977, mentre in precedenza la pubblicazione degli interi testi degli atti in discorso era effettuata nella parte seconda della Gazzetta Ufficiale, che però ha scarsissima diffusione.

La Commissione che ha lavorato nell'ambito dell'Ufficio per la funzione pubblica (già menzionata nel paragrafo 3) ha ritenuto del tutto insoddisfacente la conoscenza che attualmente si ha in Italia delle norme comunitarie, anche a causa della non facile reperibilità della *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee. La capillare conoscenza nell'intero Paese di atti normativi che sono direttamente applicabili nel territorio italiano richiede la pubblicazione nella *Gazzetta* italiana del testo integrale degli atti e non dei soli titoli.

L'accoglimento della proposta della Commissione non trova ostacolo nel rilevante numero dei regolamenti comunitari che ven-

gono quotidianamente emanati: la divisione in più serie della prima parte della Gazzetta — prevista dall'articolo 6 del disegno di legge — consentirà di dedicare alle norme comunitarie un'apposita serie del giornale ufficiale.

Si prevede, infine, la pubblicazione dei testi anche delle direttive comunitarie, per le quali la Corte di giustizia delle Comunità europee ha recentemente affermato una possibile rilevanza diretta nell'ordinamento interno degli Stati membri (vedi, per esempio, le sentenze 23 novembre 1977 nella causa 38/77 e 5 aprile 1979 nella causa 148/78). In ogni caso le direttive, per la loro natura, pongono le linee di sviluppo futuro dell'ordinamento italiano, onde rivestono un interesse per la collettività nazionale che è normalmente più ampio e generalizzato dell'interesse che presenta la conoscenza degli stessi regolamenti comunitari.

Come già accennato, la norma (articolo 3 del regio decreto n. 1252 del 1923) che dispone la pubblicazione delle circolari esplicative dei provvedimenti legislativi è stata a lungo disattesa. Tenuto conto del notevole interesse che molte di queste circolari rivestono per i cittadini, il sesto comma dell'articolo 3 del disegno di legge ribadisce la disposizione, demandando al Ministro competente ed al Presidente del Consiglio di valutare l'importanza della circolare e l'opportunità della sua pubblicazione.

Il settimo comma prevede che vengano « ripubblicati » per notizia gli atti amministrativi regionali che interessino l'intera collettività nazionale.

Undici regioni (Basilicata, Abruzzo, Puglia, Veneto, Campania, Piemonte, Molise, Umbria, Calabria, Lazio, Liguria) hanno stabilito legislativamente che i propri atti amministrativi, compresi quelli per i quali le leggi dello Stato anteriori all'attuazione dell'ordinamento regionale prescrivano la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, siano soggetti alla sola pubblicazione nel Bollettino Ufficiale regionale.

Si è venuta a creare in tal modo una differenziazione tra gli atti di dette regioni, per i quali è venuto a cessare il regime della doppia pubblicazione e quelli delle altre regioni (5 a statuto speciale e 4 a statuto ordinario), per i quali detto regime continua a trovare applicazione.

Considerata l'opportunità di stabilire un regime uniforme per i predetti atti e tenuto conto che alcuni provvedimenti (ad esempio: piani regolatori, programmi, bandi di concorso) hanno rilevanza extra-regionale, il comma in esame, nel prevedere la pubblicazione « per notizia » degli atti amministrativi regionali che interessino la generalità dei cittadini della Repubblica, rinvia ad appositi elenchi (da approvare con decreti del Presidente del Consiglio) la determinazione delle categorie di atti da ripubblicare e le modalità della pubblicazione (testo integrale, sunto o estratto o solo titolo).

Potrà così evitarsi che atti regionali di scarso interesse vengano ripubblicati nel giornale ufficiale della Repubblica, mentre i corrispondenti provvedimenti di competenza statale vengono esclusi dalla pubblicazione.

9. — Con l'occasione appare opportuno pervenire ad una semplificazione degli adempimenti relativi alla pubblicazione delle leggi, allo scopo di accelerarne il corso.

A tale fine l'articolo 2, primo comma, del disegno di legge prevede che le controfirme siano limitate a quelle del Presidente del Consiglio e del Ministro competente per materia.

Viene in tal modo eliminata la controfirma dei Ministri che hanno in materia una competenza solo secondaria. Nulla viene invece innovato per quanto riguarda la procedura attualmente seguita per la presentazione alle Camere dei disegni di legge, tenuto conto che la controfirma apposta dai vari Ministri interessati sul decreto del Capo dello Stato che autorizza la presentazione assicura la conformità del testo legislativo alle intese raggiunte in sede di concerto ed alle deliberazioni del Consiglio dei ministri.

Si può calcolare che tale semplificazione varrà a ridurre mediamente della metà il tempo che attualmente intercorre tra la promulgazione e la pubblicazione delle leggi, con una più puntuale osservanza del precetto costituzionale (articolo 73, terzo com-

ma) che, come noto, dispone che le leggi vengano pubblicate subito dopo la promulgazione.

Occorre preoccuparsi anche che non avvenga con ritardo la pubblicazione di quegli atti amministrativi (decreti, delibere, bandi di concorso, eccetera) che sono efficaci indipendentemente dalla pubblicazione medesima, nel senso che iniziano a produrre effetti anche prima di detta pubblicazione. Il ritardo potrebbe, in tal caso, raggiungere anche una entità tale da frustrare lo scopo per il quale è imposta la pubblicazione.

A tal fine si è dettata, nell'articolo 3, terzo comma, una regola analoga a quella posta dall'articolo 73, terzo comma, della Costituzione per la pubblicazione delle leggi. La rinuncia ad imporre un termine specifico trova fondamento nella considerazione che, a ben vedere, i termini da prevedere dovrebbero essere due: il primo per l'invio dell'atto al Ministero della giustizia, decorrente da momenti non uguali per tutte le categorie di atti, il secondo per la pubblicazione nella *Gazzetta*. Non vi è motivo, infine, di adottare una regola diversa da quella dell'articolo 73, terzo comma, della Costituzione.

10. -- Gli articoli 4 e 5 del disegno di legge sono innovativi rispetto alla materia attualmente disciplinata dal testo unico approvato col regio decreto n. 1256 del 1931, in quanto prevedono la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di informazioni intese a facilitare la conoscibilità dell'ordinamento da parte della collettività nazionale, secondo un indirizzo politico — espresso anche dalla più volte menzionata Commissione che ha operato nell'ambito dell'Ufficio per la funzione pubblica — che intende utilizzare le ampie possibilità offerte a questo riguardo dalla edizione e dalla capillare distribuzione di un giornale ufficiale dello Stato.

L'articolo 4 si riferisce ai soli decreti-legge. Frequentemente questi decreti subiscono modifiche, alcune volte anche di ampia portata, in sede di conversione compiuta dal Parlamento. La legge che contiene queste modifiche è incomprensibile se non si ha davanti il testo originario del decreto. Ap-

pare, perciò, molto utile la redazione di un testo coordinato che sia comprensivo del decreto e delle modifiche ad esso apportate, contraddistinte in modo particolare. A questi risultati si è già, in via di fatto, pervenuti nella prima metà del 1981 (e, precisamente, a partire dalle leggi di conversione pubblicate dall'inizio del mese di aprile), a seguito di accordi tra la Presidenza del Consiglio e l'Ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia, che provvede alla redazione del testo coordinato.

L'articolo 4, primo comma, fornisce un fondamento formale a questa recente prassi, imponendo altresì che la pubblicazione del testo coordinato avvenga, se non contestualmente a quella della legge di conversione, almeno in un giorno immediatamente successivo, in modo da rendere subito disponibile l'informazione che si fornisce.

Il secondo e terzo comma dell'articolo 4 presuppongono che il decreto-legge non venga convertito in legge e prevedono la redazione di un comunicato da parte del Presidente del ramo del Parlamento che ha formalmente respinto la conversione in legge, ovvero da parte del Presidente del Consiglio nell'ipotesi di inutile decorso del termine previsto per la conversione medesima. Il comunicato è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e, come si è detto a proposito dell'articolo 1, è annotato in calce al testo del decreto-legge pubblicato nella Raccolta ufficiale.

L'articolo 5 prevede la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, unitamente al testo della legge, degli estremi dei lavori preparatori, in modo da facilitare la ricerca delle ragioni che hanno determinato l'approvazione della legge medesima. L'innovazione si conforma a quanto è già compiuto dai giornali ufficiali pubblicati in Belgio (« Moniteur belge ») ed in Francia (« Journal officiel »).

11. — L'articolo 3 del regio decreto 7 giugno 1923, n. 1252, impone la divisione della Gazzetta Ufficiale in due sole parti: se si esclude la seconda parte « Foglio delle inserzioni » (che il presente disegno di legge non intende disciplinare, coinvolgendo essa la materia della pubblicità degli atti delle società commerciali, che richiede un'autono-

- 11 -

ma iniziativa riformatrice), tutte le molteplici rubriche della Gazzetta (per limitarsi alle più frequenti: Leggi e decreti, Disposizioni e comunicati, Comunità europee, Concorsi ed esami, Regioni) vanno inserite nella prima parte, e quindi in un solo fascicolo giornaliero. Questa normativa ha contribuito a rendere la Gazzetta Ufficiale una pubblicazione sovrabbondante, difficilmente « leggibile » e con caratteristiche tali da rendere poco agevole la stessa consultazione. Non sono mancati, d'altro canto, accorgimenti con i quali la prassi ha tentato di soddisfare esigenze pratiche. L'esempio più rilevante è quello degli atti relativi al processo davanti alla Corte costituzionale: questi atti (dispositivi delle pronunzie della Corte ed atti che promuovono il giudizio di costituzionalità) sono pubblicati in un fascicolo autonomo (con frequenza di regola settimanale), che si aggiunge però ai fascicoli normali, inserendosi nella numerazione che contrassegna questi ultimi (di guisa che, il mercoledì, vengono pubblicati, di regola, due numeri della Gazzetta Ufficiale, parte prima: un numero contenente le rubriche ordinarie ed un altro numero riservato alla Corte costituzionale).

Gli inconvenienti lamentati si aggraverebbero in conseguenza dell'approvazione del presente disegno di legge, che - come si è detto — prevede la pubblicazione del testo integrale delle norme comunitarie e, in generale, l'aumento delle pubblicazioni notiziali nella Gazzetta.

Appare, perciò, necessario eliminare il limite della divisione in due sole parti della Gazzetta Ufficiale. A tal fine l'articolo 6 del disegno di legge prevede la possibilità di dividere la prima parte della Gazzetta in più serie, distinte per tipi di atti da pubblicare. La norma riceverà la necessaria specificazione a mezzo di un decreto del Ministro di grazia e giustizia, che annualmente fisserà anche la frequenza di pubblicazione di ciascuna serie. Le diverse serie potranno essere poste in vendita separatamente.

La riconduzione di tutte le serie ad una stessa parte della Gazzetta Ufficiale renderà possibile, d'altro canto, la conoscenza sommaria — dal lettore della serie con frequen-

za quotidiana - del contenuto delle altre serie pubblicate, analogamente a quanto oggi avviene per i supplementi della Gazzetta Ufficiale, che vengono sempre annunziati nel numero ordinario della Gazzetta medesima, il quale, quando appare utile, ne riporta anche il sommario.

12. — Non è sufficiente preoccuparsi del livello qualitativo della Gazzetta Ufficiale. È altrettanto - se non ancor più - importante prestare attenzione alla diffusione sul territorio nazionale di questa pubblicazione, in modo da mantenere un collegamento concreto tra entrata in vigore della norma giuridica e sua conoscibilità attraverso la disponibilità dello strumento di pubblicazione.

Ferma restando l'attribuzione del compito di curare questa diffusione all'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato (che. recentemente, ha assunto l'iniziativa di distribuire la Gazzetta nelle principali edicole di Roma, come esperimento da allargare ad altre città d'Italia), si ritiene opportuno disporre la trasmissione immediata della Gazzetta a tutte le prefetture, che avranno il compito di renderne possibile la consultazione da parte del pubblico (articolo 7).

13. -- L'articolo 8 del disegno di legge abroga le disposizioni con esso incompatibili. Come si desume dal testo del primo comma, la presente iniziativa sostituisce soltanto alcune norme del testo unico del 1931. sulla promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei decreti, mentre rimangono in vita anche norme anteriori a questo stesso testo unico (e cioè parte del regio decreto 7 giugno 1923, n. 1252).

Molte disposizioni di questi testi normativi sono superate a seguito dell'entrata in vigore della Costituzione repubblicana. Evidenti esigenze di chiarezza dell'ordinamento impongono di pervenire alla redazione di un nuovo testo unico e di un nuovo regolamento (sostitutivo di quello approvato con regio decreto 2 settembre 1932, n. 1293), in modo da riunire tutte le disposizioni vigenti in materia, previo adeguamento alla Costituzione delle norme sulle quali il presente

disegno di legge non incide. L'articolo 8, secondo comma, delega il Governo, perciò, ad emanare il detto testo unico entro un anno dall'entrata in vigore della legge.

14. — L'articolo 9 prevede infine che la semplificazione nella controfirma delle leggi (articolo 2, primo comma) e le innovazioni nel regime di pubblicazione della Gazzetta Ufficiale che prescindono dalla redazione di elenchi (articoli 3, quinto e sesto comma, 4, 5, 6 e 8, secondo comma) abbiano applicazione dall'entrata in vigore del provvedimento in esame.

Per l'inserimento invece nella Raccolta ufficiale delle nuove categorie di atti ammesse alla Raccolta stessa (articolo 1), per la conseguente apposizione del « visto » del Guardasigilli su detti provvedimenti (articolo 2, secondo comma), per il nuovo regime sulle pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale, nella parte in cui esso presuppone la redazione di elenchi (tutti gli altri commi dell'articolo 3), nonchè per l'abrogazione delle disposizioni che vengono sostituite o modificate (oltre all'articolo 3, ultimo com-

ma, l'articolo 8, primo comma), lo stesso articolo 9 prevede che le nuove disposizioni abbiano effetto a partire dal 90° giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* degli elenchi dei provvedimenti da inserire nella Raccolta e di quelli relativi agli atti da pubblicare.

All'inizio, tuttavia, dell'applicazione della nuova normativa successiva alla pubblicazione degli elenchi, numerosi atti predisposti sulla base dei criteri ora in vigore (contenenti quindi o mancanti — rispetto alle nuove norme — delle clausole di rito relative all'inserimento nella Raccolta ufficiale od alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale) e già firmati saranno in corso di perfezionamento. Ad evitare che per detti provvedimenti debbano rinnovarsi le procedure con conseguenti ritardi, il secondo comma dello stesso articolo 9 prevede che a questi atti continuino ad applicarsi le procedure in vigore alla data degli atti stessi.

Un autonomo termine è previsto per l'entrata in vigore dell'articolo 7, per consentire la predisposizione dei mezzi tecnici da detta norma previsti (articolo 9, terzo comma).

# **DISEGNO DI LEGGE**

#### Art. 1.

Nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana si inseriscono e si pubblicano nel testo integrale:

- a) le leggi costituzionali;
- b) le leggi ordinarie dello Stato;
- c) i decreti che hanno forza di legge;
- d) gli altri decreti, del Presidente della Repubblica e ministeriali, nonchè le delibere e gli altri atti di comitati di ministri che abbiano contenuto normativo e siano strettamente necessari per l'applicazione di atti aventi forza di legge;
- e) i dispositivi delle sentenze della Corte costituzionale che dichiarino la illegittimità costituzionale di leggi o di atti aventi forza di legge dello Stato.

Le leggi costituzionali assumono una numerazione autonoma e sono pubblicate in apposito fascicolo della Raccolta ufficiale.

La pubblicazione dei decreti emanati a norma dell'articolo 77 della Costituzione e non convertiti in legge reca l'annotazione del comunicato previsto dall'articolo 4, secondo e terzo comma, della presente legge.

Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con i vari Ministri competenti, saranno approvati gli elenchi dei decreti e delle delibere, di cui alla lettera d) del primo comma, da inserire nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.

Detti elenchi potranno essere modificati o integrati con le stesse modalità.

Per i decreti sottoposti alla registrazione della Corte dei conti deve essere fatta menzione, nella pubblicazione, degli estremi di registrazione.

Qualora si tratti di testi voluminosi, può pubblicarsi nella Raccolta ufficiale, in corrispondenza del numero di raccolta, un avviso e formarsi del provvedimento un volume separato.

I dispositivi delle sentenze di cui alla lettera e) del primo comma verranno pubblicati annualmente in apposito fascicolo della Raccolta ufficiale, con l'indicazione della numerazione assegnata dalla Corte costituzionale.

La Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana assume la denominazione di « Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana ».

#### Art. 2.

Le leggi sono controfirmate dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro competente per materia.

Gli originali delle leggi, dei decreti e delle delibere da inserirsi nella Raccolta ufficiale sono trasmessi al Ministro Guardasigilli, il quale appone ad essi il proprio « visto » ed il sigillo dello Stato.

# Art. 3.

Nella prima parte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana sono pubblicati, oltre alle leggi, ai decreti ed alle delibere da inserire nella Raccolta ufficiale, gli altri atti ed i comunicati che interessino la generalità dei cittadini e la cui pubblicità risponda ad esigenze di carattere informativo diffuso.

Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con i vari Ministri competenti, saranno approvati gli elenchi degli atti e dei comunicati da pubblicare nel testo integrale, di quelli da pubblicare per sunto o estratto e di quelli per i quali può essere pubblicato il solo titolo, con l'indicazione della pubblicazione ufficiale recante il testo dell'atto.

I decreti, le delibere e gli altri atti che sono efficaci indipendentemente dalla loro

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale devono essere pubblicati senza ritardo.

Sono altresì inseriti nella Gazzetta Ufficiale gli atti e i comunicati della Presidenza della Repubblica, delle due Camere e della Corte costituzionale, da pubblicarsi a norma delle leggi e rispettivi regolamenti vigenti.

Nella prima parte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è pubblicato il testo integrale di tutte le sentenze emanate dalla Corte costituzionale. Vi sono pubblicati altresì, per notizia, tutte le leggi approvate e tutti i regolamenti emanati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano ed il testo integrale delle direttive e dei regolamenti comunitari, nonchè delle decisioni generali della CECA.

Sono pubblicate anche le circolari esplicative dei provvedimenti legislativi, la cui pubblicità in questa forma sia chiesta dal Ministro competente e sia ritenuta opportuna dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Nella prima parte della Gazzetta Ufficiale sono pubblicati, per notizia, gli atti amministrativi emanati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano che interessino la generalità dei cittadini della Repubblica e che rientrino nelle categorie precisate in elenchi approvati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia. Gli elenchi specificano, per ogni categoria di atti, in quale delle forme previste dal precedente secondo comma la pubblicazione deve essere effettuata.

Gli elenchi emanati a norma del secondo, quarto e settimo comma possono essere modificati o integrati con le modalità previste in detti commi.

Sono abrogate tutte le disposizioni di carattere generale o particolare, legislative, regolamentari o amministrative, che prevedono la pubblicazione di atti nella *Gazzetta Ulficiale*, salvo le pubblicazioni previste dalla legge 11 marzo 1953, n. 87, sulla Corte costituzionale, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, sui *referendum* e sulla iniziativa legislativa popolare.

# Art. 4.

Per i decreti-legge che, in sede di conversione, abbiano subito modificazioni, l'Ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia predispone un testo integrato con le modificazioni introdotte dal Parlamento e stampate in modo caratteristico. Questo testo è pubblicato nella prima parte della Gazzetta Ufficiale anche in un giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione della legge di conversione.

Qualora il Parlamento respinga il disegno di legge di conversione in legge del decreto emanato a norma dell'articolo 77 della Costituzione, l'esito della votazione è subito comunicato dal Presidente della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica al Ministro di grazia e giustizia, il quale provvede a pubblicare immediatamente il comunicato nella Gazzetta Ufficiale.

Se la conversione in legge del decreto non avviene nel termine previsto dall'articolo 77, ultimo comma, della Costituzione, il comunicato è predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ed immediatamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

# Art. 5.

Gli estremi dei lavori preparatori delle leggi approvate dal Parlamento sono pubblicati, a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, nella prima parte della *Gazzetta Ufficiale*, mediante annotazioni in calce al testo della legge.

# Art. 6.

Il Ministro di grazia e giustizia, con proprio decreto avente effetto dall'inizio dell'anno successivo alla sua pubblicazione, può prevedere la divisione della prima parte della Gazzetta Ufficiale in più serie, distinte per tipi di atti da pubblicare, e fissare per ciascuna serie la frequenza di pubblicazione. Le diverse serie potranno essere poste in vendita anche separatamente.

# Art. 7.

La Gazzetta Ufficiale deve essere trasmessa con il mezzo tecnico più celere a tutte le prefetture, che ne faciliteranno la consultazione.

# Art. 8.

Sono abrogati la prima parte dell'articolo 6 e l'articolo 7 del testo unico approvato con regio decreto 24 settembre 1931, n. 1256; il capoverso seguente all'alinea introduttivo del primo comma dell'articolo 3 del regio decreto 7 giugno 1923, n. 1252; nonchè ogni altra disposizione in contrasto o incompatibile con la presente legge.

Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico che, in sostituzione di quello approvato con regio decreto 24 settembre 1931, n. 1256, riunisca tutte le norme vigenti in materia di promulgazione e pubblicazione di leggi e decreti, apportando ad esse le innovazioni necessarie per adeguarle alle disposizioni della Costituzione e della presente legge.

Il testo unico prevederà anche le modalità per l'emanazione del regolamento di esecuzione, in sostituzione di quello approvato con regio decreto 2 settembre 1932, n. 1293.

# Art. 9.

Le disposizioni della presente legge, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 2, primo comma, all'articolo 3, quinto e sesto comma, agli articoli 4, 5 e 8, secondo comma, hanno effetto a decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, degli elenchi di cui ai precedenti articoli 1 e 3.

Tuttavia, agli atti aventi data anteriore a quella indicata nel primo comma continueranno ad applicarsi le procedure in vigore a quella data.

Le disposizioni di cui al precedente articolo 7 si applicheranno dopo sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.